



COMUNE DI CINTE TESINO
Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 95
della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AGGIORNAMENTO/ADEGUAMENTO VARIANTE AL PRG DEL
COMUNE DI CINTE TESINO AL NUOVO REGOLAMENTO
URBANISTICO PROVINCIALE. INTEGRAZIONE INCARICO
AFFIDATO CON DELIBERAZIONI N. 50/2013 E N. 42/2016
ALL'ARCH. LANFRANCO FIETTA CON STUDIO A PIEVE
TESINO (TN).
CODICE CIG Z0229BAEA3

L'anno DUEMILADICIANNOVE addì CINQUE del mese di SETTEMBRE
alle ore 10.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a
termini di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti i signori:

Buffa Angelo - Sindaco -
Mezzanotte Mirco

Assenti i Signori:

Dorigato Alessandra

Assiste il Segretario Comunale sig. **Zampedri dott. Bruno**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno.

OGGETTO: AGGIORNAMENTO/ADEGUAMENTO VARIANTE AL PRG DEL COMUNE DI CINTE TESINO AL NUOVO REGOLAMENTO URBANISTICO PROVINCIALE. INTEGRAZIONE INCARICO AFFIDATO CON DELIBERAZIONI N. 50/2013 E N. 42/2016 ALL'ARCH. LANFRANCO FIETTA CON STUDIO A PIEVE TESINO (TN).
CODICE CIG Z0229BAEA3

LA GIUNTA COMUNALE

Udita il Relatore, il quale comunica:

- con deliberazione n° 50 dd. 27.06.2013 veniva affidato all'arch. Fietta Lanfranco, avente Studio tecnico in Pieve Tesino (TN), l'incarico di provvedere all'aggiornamento informatizzato del Piano regolatore Generale del Comune di Cinte Tesino con varianti puntuali, dietro corrispettivo della somma di Euro 23.650,00, oltre a contributo obbligatorio ed IVA.
- con successiva deliberazione n° 42 dd. 31.05.2016, emersa la necessità di provvedere anche all'aggiornamento della schedatura degli immobili del centro storico, integrando e completando così la cartografia del P.R.G. comunale, veniva affidato al medesimo tecnico l'incarico di provvedere a detto aggiornamento; previa verifica, rilievo fotografico, individuazione mappale, ecc., di n° 180 schede relative agli immobili del centro storico; alla luce pure delle richieste di variante pervenute da privati proprietari di immobili a seguito di pubblicazione di specifico avviso e della necessità di aggiornare, con la modifica delle Norme di Attuazione; per un compenso di ulteriori Euro 8.957,20, oltre a contributo obbligatorio ed IVA.
- in data 19 maggio 2017, con D.P.P. n. 8- 61/Leg. veniva approvato il regolamento urbanistico-edilizio provinciale.
- le definizioni contenute nell'art. 3 di detto regolamento integrano e specificano quanto disposto nell'art. 3 della L.P. n° 15/2015.
- esso va letto con l'art. 104, comma 3, del regolamento, Disposizioni transitorie e di prima applicazione, il quale al 1° comma prevede che "Ai sensi dell'articolo 120 della legge provinciale, le disposizioni di questo regolamento, salvo che non sia diversamente disposto da questo articolo, sono immediatamente applicabili e prevalgono sulle diverse e incompatibili disposizioni eventualmente contenute nei regolamenti edilizi comunali e nelle norme attuative dei PRG e dei PTC, le quali pertanto cessano di essere applicate dalla data di entrata in vigore di questo regolamento."
- al 2° comma prevede che "Entro il 31 marzo 2019 i Comuni impostano il proprio strumento di pianificazione e i regolamenti edilizi uniformandosi agli obiettivi e ai contenuti del regolamento medesimo.

- al comma 2 bis è scritto “Con la variante al PRG di cui al comma 2 i parametri edilizi stabiliti dagli strumenti di pianificazione territoriale sono convertiti in superficie utile netta e l’altezza degli edifici, per le aree prevalentemente destinate alla residenza, è definita in numero di piani.
- al 3° comma “Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, le definizioni e i metodi di misurazione contenuti nell'articolo 3, comma 6, lettere c), d), f), g), h) i), j), m), n) ed r) relative a piano dell'edificio, piano fuori terra, altezza del fronte o della facciata, numero di piani fuori terra, altezza dell'edificio o del corpo di fabbrica, altezza di interpiano, altezza utile, superficie utile lorda, superficie utile netta e volume urbanistico, non si applicano immediatamente ma a seguito della entrata in vigore della variante al PRG. Resta ferma l’applicazione del regime di salvaguardia previsto dall’articolo 47, comma 1, della legge provinciale. A tal fine entro il 31 marzo 2019 la variante è adottata almeno in via preliminare. Se entro tale data non è stata adottata in via preliminare la variante al PRG, le definizioni e i metodi di misurazione degli elementi geometrici previsti dall'articolo 3 prevalgono sulle disposizioni difformi contenute negli strumenti di pianificazione del territorio, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo e dell'articolo 120, commi 2 e 3, della legge provinciale.
- con circolari del 6 giugno 2017, prot. n. 313096, del 5 ottobre 2017, prot. n. 542300 e del 4 giugno 2018 prot. 324852, il competente Servizio Urbanistica della PAT ha dato indicazioni sulle modalità e sui contenuti che i relativi elaborati di adeguamento dovevano avere.
- Con nota prot. n. A042/2019/160674/18 dd. 11.03.2019 il Vicepresidente della Provincia, Assessore all’Urbanistica, Ambiente e Cooperazione, rammentando l’approssimarsi della scadenza del termine previsto dall’articolo 104, comma 3, del regolamento e prorogato al 31 marzo 2019, per adottare la variante al piano regolatore generale di adeguamento alle definizioni ed ai metodi di misurazione contenuti nell’articolo 3 dello stesso regolamento, in particolare di quelli di cui al comma 6. Faceva pervenire, in allegato alla nota, un documento nel quale venivano riassunte le principali indicazioni e direttive già fornite dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, a supporto delle Amministrazioni comunali, per l’impostazione della variante di adeguamento. Rammentando altresì che, decorso inutilmente il termine del 31 marzo 2019, senza che il Comune avesse adottato, almeno in prima adozione, la suddetta variante, avrebbero trovato applicazione, diretta e prevalente rispetto alle norme difformi contenute negli strumenti di pianificazione del territorio, le definizioni ed i metodi di misurazione così come definiti dall’articolo 3 del regolamento urbanistico-edilizio provinciale; in particolare quelli contenuti nel comma 6, lettere c), d), f), g), h) i), j), m), n) ed r) relative a piano dell’edificio, piano fuori terra, altezza del fronte o della facciata, numero di piani fuori terra, altezza dell’edificio o del corpo di fabbrica, altezza di interpiano, altezza utile, superficie utile lorda, superficie utile netta e volume urbanistico, che non hanno trovato immediata applicazione all’entrata in vigore del regolamento.
- La scadenza del termine del 31 marzo non preclude all’Amministrazione comunale di adottare tardivamente la variante di adeguamento; nel fare ciò tuttavia andrà valutato con ancora maggiore attenzione – veniva scritto ancora nella nota - l’impatto significativo che nel frattempo si sarà prodotto con l’entrata in vigore diretta delle predette definizioni, in particolare sui titoli edilizi e sulle categorie di intervento e sugli strumenti di pianificazione attuativa.
- Si ricordava inoltre che l’adeguamento era atto obbligatorio, il cui mancato assolvimento precludeva alle Amministrazioni, ai sensi dell’articolo dall’articolo 120, comma 4, della

L.P. n. 15/2015 e s.m., di procedere alla formazione di varianti al PRG, fatte salve le varianti al PRG non sostanziali, in attesa dell'adeguamento.

Esaminato il contenuto di detta nota circolare.

Ritenuto giusto ed opportuno procedere all'aggiornamento/adeguamento del PRG di che trattasi; con il successivo aggiornamento/adeguamento pure del vigente Regolamento edilizio comunale.

Preso atto che tale adempimento risulta particolarmente oneroso, oltre che delicato, richiedendo da parte di tecnico abilitato, professionalmente esperto, una generale verifica dello strumento urbanistico vigente – il lavoro non si configura nel mero richiamo delle disposizioni regolamentari provinciali, ma comporta invece una rilettura del Piano e dei suoi contenuti rispetto alle disposizioni immediatamente cogenti del regolamento provinciale e rispetto ai parametri edificatori, in particolare alla SUN.

Il Comune può optare per una variante al PRG specifica, da adottare secondo la procedura di cui all'articolo 39, comma 2, della L.P. n° 15/2015 e s.m., entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento, termine prorogato come detto al 31 marzo 2019; può, in alternativa, verificare il proprio PRG rispetto all'impostazione del regolamento in una variante al PRG in corso di elaborazione.

In entrambi i casi rimane ferma la necessità di ponderare la modifica dei contenuti del PRG nell'ambito dell'adozione preliminare, cosa che doveva essere fatta entro il termine predetto del 31 marzo 2019, in modo da consentire il periodo di deposito per osservazioni nel pubblico interesse e l'esame da parte della Provincia.

Ritenuto possibile, opportuno e necessario incaricare dei vari adempimenti il medesimo arch. Fietta Lanfranco avente Studio tecnico in Pieve Tesino (TN), il quale, in possesso di tutti i dati necessari ed avendo elaborato tutti i documenti tecnici relativi alle varie varianti – puntuali e non – del Comune di Cinte Tesino, è la persona più adatta ad effettuare un lavoro completo ed adeguato, rispondente alle aspettative ed alle esigenze oltrechè dell'Amministrazione comunale, anche dei cittadini, in ragione dei precorsi storici.

Non disponendo il Comune, nel proprio organico, di personale abilitato in misura adeguata per i vari adempimenti; non disponendo comunque il tecnico presente del tempo e delle attrezzature all'uopo necessari – presta servizio par time ed è impegnato in altri compiti di istituto (gestione ordinaria e straordinaria) e manca dell'organizzazione specifica occorrente per affrontare l'incarico in questione.

Acquisita pertanto la disponibilità del tecnico, il quale per fare quanto richiesto chiede (preventivo di parcella dd. 03.09.2019, prodotto dall'arch. Fietta in data 04.09.2019 acquisito al prot. com. n. 2423) un compenso di Euro 4.500,00, oltre a spese per forfetari Euro 580,00; oltre ad oneri contributivi – contributo CNPAIA al 4 % ed IVA di legge, attualmente pari al 22 %; pertanto totali Euro 6.445,51.

Dato atto che sussistono quelle esigenze organizzative che consentono, ai sensi dell'art. 20, 3° comma, della L.P. n° 26/1993 e s.m., l'affidamento esterno degli incarichi.

Verificato il contenuto delle disposizioni in materia vigenti: L.P. 10 settembre 1993, n° 26 (articolo 20) e relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, che all'articolo 24 prevede che di norma l'affidamento degli incarichi tecnici sono affidati mediante confronto concorrenziale secondo le modalità di cui all'articolo 25 o direttamente nei seguenti casi:

- a) nei casi di urgenza, nei casi in cui sussistono comprovate ragioni tecniche o nel caso in cui, a seguito dell'invito preventivamente inoltrato, non sia pervenuta alcuna offerta o le offerte pervenute non siano idonee o ammissibili;
- b) nel caso in cui il corrispettivo non eccede l'importo di cui all'articolo 21, 4° comma, della L.P. 19 luglio 1990, n° 23 e s.m. (legge sui contratti e sui beni provinciali).

Visto il dettato dell'art. 24 del regolamento attuativo della L.P. n° 26/1993 e ss.mm., approvato con D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg., che consente l'affidamento diretto di incarichi professionali nel caso in cui il corrispettivo non ecceda l'importo di cui all'art. 21, 4° comma, della L.P. n° 23/1990 e s.m., attualmente pari ad Euro 46.400,00, al netto degli oneri fiscali.

Accertato:

- che risulta opportuno ed economicamente più vantaggioso affidare l'incarico all'arch. Fietta, il quale, avendo studiato ed elaborato, come detto, le precedenti Varianti urbanistiche, è già in possesso delle misurazioni, dei dati, i rilievi, della struttura, necessari per sviluppare il lavoro nel miglior modo, condiviso con l'Amministrazione comunale.
- che l'arch. Fietta è in possesso di pluriennale esperienza nella materia oggetto d'incarico.
- che il possesso dei requisiti richiesti dalla legge (requisiti di cui all'articolo 39 novies della L.P. n° 23/1990 e s.m., capacità a contrattare, iscrizione all'albo professionale) verrà accertato mediante acquisizione di apposita dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato al momento dell'effettiva attribuzione dell'incarico – stipula della Convenzione.
- che il corrispettivo proposto è da ritenersi congruo ed adeguato in relazione alla complessità delle problematiche e delle conseguenti responsabilità assunte con l'incarico, in base alle tariffe professionali in materia vigenti, di cui al D.M. 17.06.2016.
- che l'assolvimento degli obblighi di pubblicità dell'incarico verrà assolta mediante l'inserimento del nominativo del professionista in apposito elenco da pubblicare sul sito istituzionale del Comune di Cinte Tesino.

Rilevato, inoltre che:

- le parti si impegnano al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali
- la stipulazione del contratto di incarico avverrà mediante stipula di specifica Convenzione
- troveranno applicazione le disposizioni di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice Civile, nonché le norme della L.P. n° 23/1990 e s.m., come successivamente integrata e modificata
- troveranno applicazione le norme in materia di tracciabilità dei flussi di cui alla Legge n° 136/2010 e s.m.

Accertata la disponibilità di fondi al cap. 3117 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 – 2021; competenza 2019.

Visti:

- il Regolamento di contabilità comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 28 del 31.08.2018, esecutiva a sensi di legge.
- lo Statuto comunale vigente;
- il Codice degli enti locali della Regione Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2.

Acquisiti i pareri favorevoli preventivamente espressi sulla proposta di deliberazione; in particolare:

- da parte del Segretario comunale sotto il profilo della regolarità tecnica, per quanto di competenza;
- da parte del responsabile del Servizio finanziario sotto il profilo della regolarità contabile e della copertura finanziaria.

Con i voti favorevoli unanimi dei presenti e votanti, espressi in forma palese,

DELIBERA

1. Di incaricare, per i motivi di cui in premessa, l'arch. Fietta Lanfranco, avente Studio tecnico in Pieve Tesino (TN) dell'aggiornamento/adeguamento del PRG comunale uniformandosi agli obiettivi e ai contenuti del regolamento edilizio provinciale approvato con DGP n° 773 dd. 19/05/2017; con tutto quanto necessita; con il successivo aggiornamento/adeguamento pure del vigente Regolamento edilizio comunale. Per un compenso di Euro 4.500,00, oltre a spese per forfetari Euro 580,00; oltre ad oneri contributivi – contributo CNPAIA al 4 % ed IVA di legge, attualmente pari al 22 %; pertanto totali Euro 6.445,51; come da preventivo di parcella dd. 03.09.2019 pervenuto in data 04.09.2019 acquisito al prot. com. n. 2423;
2. Di incaricare il Servizio Tecnico comunale di formalizzare l'incarico mediante sottoscrizione con l'arch. Fietta di apposita Convenzione;
3. Di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento sul cap. 3117 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 – 2021; competenza 2019;
4. Di dare atto che all'incarico è stato assegnato dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il codice CIG Z0229BAEA3.
5. Di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art. 183, 5° comma, del Codice degli enti locali della Regione Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e s.m.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Buffa Angelo

IL SEGRETARIO
Zampedri dott. Bruno

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale dal **12/09/2019** al **22/09/2019** senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Zampedri dott. Bruno

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo comunale nelle forme di legge e:

- ☐ divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 183, comma 3°, della Legge Regionale n. 2 del 3 maggio 2018.
- ☐ dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 183, comma 4°, della Legge Regionale n. 2 del 3 maggio 2018.

Cinte Tesino, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Zampedri dott. Bruno

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

1. Opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 183, comma 5°, della Legge Regionale n. 2 del 3 maggio 2018.
2. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 gennaio 1971, n. 1199.
3. Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della legge 06 dicembre 1971, n. 1304.